

Barzana, 7 maggio 2019

Vs. rif. pratica 19/0079530

Ns. rif. ML/ml

Spettabile

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Governo del Territorio e
Politiche Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: CONTRODEDUZIONI avverso la comunicazione di avvio della
procedura sanzionatoria di cui all'art. 29 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il sottoscritto, Massimo Locatelli, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante *p.t.* della SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico, con sede legale a Barzana (BG) in Via San Pietro n. 5 (c.a.p. 24030), C.F./P.IVA: 02635690163, in riscontro alla comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio ex art. 29 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ricevuta il 09.04.2019, nel termine di 30 giorni assegnato, viene ad esporre le seguenti controdeduzioni.

Con la suddetta comunicazione di avvio, segnatamente, viene contestato alla società di aver iniziato i lavori relativi alla realizzazione di edifici commerciali NO FOOD in Chieti, Località Santa Filomena, e Cepagatti (PE) in assenza di un valido e vigente provvedimento di VIA.

La contestazione è priva di fondamento.

Per l'intervento in questione sussistono validi titoli abilitativi, rilasciati dai Comuni di Chieti e di Cepagatti, previo Giudizio VIA favorevole n. 1925/2012 con prescrizioni (acquisizione dei pareri favorevoli del Servizio del Genio Civile Regionale e dell'Autorità di Bacino), puntualmente ottemperate secondo i contenuti del vigente Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA), confermato anche dalla consulenza tecnica giurata redatta dal Prof. Ing. Giorgio Zuccaro del Marzo 2019 allegata sub "A", tanto da portare, per l'appunto, al rilascio dei titoli stessi.

I titoli abilitativi sono stati oggetto di voltura dalla dante causa Sirecc S.r.l. alla SILE Costruzioni S.r.l. a seguito di Conferenza di Servizi Sincrona indetta, per eccesso di zelo, in quanto non strettamente necessaria, dal Comune di Cepagatti, e conclusasi con esito positivo in data 18.04.2018.

Senonché, è intervenuta la sentenza n. 69/2019 del T.A.R. Pescara, la quale, ben lungi dall'accertare e dichiarare la decadenza del Giudizio VIA n. 1925/2012, si è limitata ad annullare il provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi Sincrona per un mero vizio procedimentale, ovvero a causa della mancata partecipazione, ad essa, del Comitato VIA.

La decisione del T.A.R., pertanto, non vale ad intaccare né i titoli abilitativi, né, tantomeno, il Giudizio VIA n. 1925/2012, tutti ancora validi ed efficaci.

Né può essere attribuita rilevanza al parere negativo dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale prot. n. RA/312786 del 12.12.13 perché espresso sul presupposto manifestatamente errato che prima dell'adozione delle carte del rischio idraulico di cui alla delibera del Comitato Istituzionale n. 12 del 14.11.2013, non fosse stato rilasciato nella zona d'intervento, alcun titolo abilitativo edilizio. Quel parere negativo, privo di concreto rilievo tecnico/giuridico, in quanto emesso sulla base del travisamento o della mancata conoscenza della situazione di fatto, ha comunque perduto oggi ogni rilievo in considerazione del rischio idraulico profondamente modificato dalle ingenti opere di mitigazione eseguite direttamente da Sile Costruzioni, con esito certificato dal prof. Zuccaro nella relazione tecnica sopra richiamata.

La richiesta di proroga del Giudizio VIA n. 1925/2012, avanzata dalla società nel marzo del 2017, cogliendo l'occasione derivante dalla sottoposizione al Comitato del progetto di messa in sicurezza, ai fini urbanistici, dell'area PRUSST 7-93 puntualmente approvato con parere favorevole invece, era funzionale ad ottenere l'assenso per una variante planimetrica riduttiva. Alla quale, una volta denegata la proroga da parte del Comitato, non è stato dato alcun seguito.

Se ne ha piena conferma, d'altro canto, dallo stesso tenore del Giudizio VIA n. 2775 del 23.03.2017, in cui chiaramente si parla dell'esame di un progetto di variante relativamente al quale diveniva necessario ottenere una proroga dell'originario parere positivo (per l'appunto il Giudizio n. 1925/2012), ormai confluito nel rilascio di titoli validi.

Estremamente significativi, in proposito, sono, segnatamente, l'oggetto del Giudizio n. 2775/2017, ossia *"Messa in sicurezza ai fini urbanistici area PRUSST 7-93 – Modifica intervento edilizio"*, nonché i relativi seguenti passi, ovvero: *"Ritenuto che il presente procedimento, avendo ad oggetto la modifica del progetto assentito nel 2012, debba essere preceduto, quanto alle valutazioni nel merito, dall'esame della istanza di proroga presentata in data 21 marzo u.s. dalla stessa proponente..."*; e, ancora, *"DICHARA PERTANTO IMPROCEDIBILE La richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012..."*.

Lo stesso Giudizio n. 2762 del 16.03.2017, a sua volta, dopo aver espresso parere favorevole con prescrizioni (pure successivamente ottemperate dalla società) in ordine alle *"opere di messa in sicurezza ai fini idraulici"*, aveva rinviato alla seduta del Comitato della settimana successiva relativamente alle *"...opere di modifica planimetrica..."*.

Il diniego di proroga, pertanto, ha riguardato solo ed esclusivamente la richiesta di variante planimetrica riduttiva, non avendo mai investito i titoli abilitativi già rilasciati sulla base del Giudizio n. 1925/2012. Rispetto ai quali, com'è peraltro assolutamente ovvio, giammai avrebbe potuto incidere.

Infatti, l'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 presuppone l'ulteriore esame allorché si modifichi il progetto originario.

Ciò senza contare l'inapplicabilità, alla fattispecie, del termine quinquennale di decadenza del Giudizio VIA, in quanto contemplato da una disposizione (art. 26, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006) non applicabile, *ratione temporis*.

Per essere la medesima entrata in vigore solo il 13.02.2008, quindi dopo la data (11.02.2008) di avvio del procedimento poi sfociato nel Giudizio VIA n. 1925/2012.

Trattandosi, per di più, di disposizione sostituita dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 104/2017, di nuovo tornata a non contemplare, a seguito dell'ulteriore modifica, il termine di decadenza quinquennale.

Né potendosi richiamare l'art. 40 del D. Lgs. n. 152/2006 (poi a sua volta abrogato dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 4/2008), perché inserito nel Capo II del Titolo III del D. Lgs. n. 152/2006, vale a dire nell'ambito delle "Disposizioni specifiche per la VIA in sede statale"; prevedendo, invece, all'epoca della sua vigenza il successivo art. 43 (anch'esso poi abrogato) la competenza regionale per la disciplina delle procedure di VIA. E nella Regione Abruzzo, alla data dell'11.02.2008, i criteri e gli indirizzi in materia di VIA essendo contenuti principalmente nella Deliberazione di Giunta Regionale 22.03.2002, n. 119 (e successive modifiche ed integrazioni), recante, per l'appunto, "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali"; non contemplano alcuna specifica disposizione in ordine ai termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale.

Non ci si può esimere dal rimarcare, poi, il vero e proprio "calvario", durato quasi quattro anni, patito dalla società onde ottenere i permessi relativi alle opere di messa in sicurezza richieste dalle autorità regionali preposte. E, che, del tutto singolarmente, le stesse autorità hanno poi faticato ad autorizzare, assumendo un incomprensibile atteggiamento ostativo.

E, soprattutto, non ci si può astenere dall'evidenziare che, una volta finalmente e faticosamente ottenuti gli atti di assenso per le opere di messa in sicurezza, la SILE Costruzioni S.r.l. ha proceduto prontamente alla loro realizzazione, sostenendo una spesa di circa un milione e mezzo di euro.

Spesa ingente che, giova ribadirlo una volta di più, la società non avrebbe avuto alcuna ragione di dover sostenere se non nell'ottica della realizzazione del progetto assentito con il VIA n. 1925/2012 e di cui, quindi, ai Permessi di Costruire rilasciati dai Comuni di Chieti e Cepagatti, nonché ad essa volturati all'esito della già rammentata Conferenza di Servizi Sincrona, in presenza dei nulla osta idraulici (da parte di Autorità di Bacino e Servizio del Genio Civile).

Dal che, naturalmente, anche l'esigenza di tutela dell'affidamento (assolutamente legittimo) della società. La quale, dopo aver speso il milione e mezzo di euro per le opere di messa in sicurezza, ha poi provveduto al versamento complessivo di circa € 450.000,00 ai Comuni, a titolo di oneri concessori e costo di costruzione, ed a sostenere un'ulteriore spesa di € 300.000,00 circa per la richiesta di allaccio Enel. E ha, quindi, iniziato con solerzia i lavori, con altri investimenti (esposizioni bancarie comprese) milionari e contrattualizzazione delle ditte destinate ad insediarsi presso le strutture commerciali previste; lavori ormai in stato più che avanzato, tanto da essere stata persino programmata l'inaugurazione di esse per la data del

dieci ottobre 2019 (cfr. perizia tecnica ing. Domenico Merlino del 10 aprile 2019 - allegato sub B)

A tutto quanto sopra aggiungasi altresì, l'inapplicabilità in ogni caso, a ben vedere, pure dell'art. 29 D.Lgs n. 152/2006 alla fattispecie in esame.

L'art. 29 cit., invero, prevede, con particolare riferimento al relativo comma 3 (che sembra, precipuamente, quello che si intende applicare da parte del Servizio Regionale, le altre previsioni della disposizione risultando ancor più lontane ed inconferenti), l'attivazione del procedimento sanzionatorio in ipotesi del tutto diverse da quella di cui si tratta.

Ovvero *"Nel caso di progetti...realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione..."*.

Ebbene, risulta di palmare evidenza come, nel caso di cui si discute, il progetto in avanzato stadio di realizzazione, risulti quello a suo tempo regolarmente approvato dal VIA n. 1925/2012.

Parere favorevole VIA mai annullato in sede giurisdizionale, infatti la sentenza n. 69/2019, come visto, non è affatto entrata nel merito di esso, neppure sotto il limitato profilo della sua pretesa decadenza.

Neppure si è in presenza di un Giudizio favorevole annullato in sede di autotutela, non risultando registrabile alcun provvedimento in tal senso. Men che meno potendo attribuirsi una tale valenza ai Giudizi VIA successivamente intervenuti, siccome riguardanti una richiesta di proroga concernente una variante progettuale riduttiva; e, inoltre, non potendo essere annoverati quali manifestazioni di autotutela, in quanto ancorata a presupposti e a procedimento assai differenti.

Infine, anche l'*iter* previsto dal comma terzo dell'art. 29 cit., contemplante, tra l'altro, che *"...l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività all'interessato a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale..."*, viene a configurarsi molto lontano da quello prospettato con la comunicazione di avvio, ricevuta dalla società.

Sicché, persino da questo punto di vista, appaiono completamente insussistenti i presupposti di applicabilità della previsione.

Tra l'altro, l'opzione di dare in questo momento un concreto corso al procedimento di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 152/2006 appare, oltre che completamente errata, persino estremamente inopportuna. Ciò in considerazione della perdurante pendenza, innanzi al T.A.R. Pescara, del giudizio R.G. n. 139/2017, avente ad oggetto l'impugnativa dei vari Giudizi VIA intervenuti a



partire dal marzo 2017, con riguardo al quale, è stato recentemente emesso solo un provvedimento in sede cautelare, senza alcuna pronuncia di merito.

In conclusione, alla stregua di tutto quanto appena esposto, si chiede una pronta archiviazione dell'avviato procedimento sanzionatorio.

Con espressa riserva, sin d'ora, nella denegata ipotesi di una diversa e negativa conclusione provvedimento per la società, di ogni azione legale utile alla tutela dei relativi interessi.

Distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Locatelli", with a large, stylized initial "M" and "L".

L'amministratore unico e legale rappresentante p.t.
della SILE Costruzioni S.r.l.
(Massimo Locatelli n.q.)

Allegati:

sub A) Relazione idrogeologica e idraulica Prof. Giorgio Zuccaro del 03/2019

sub B) Perizia tecnica illustrativa ing. Domenico Merlino del 10/04/2019